

Aspetti processuali in tema di procedura di recupero degli aiuti

di [Angelo Buscema](#)

Pubblicato il 9 marzo 2009

il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e relativi interessi, conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, è effettuato dall'Agenzia delle Entrate secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi (Angelo Buscema)

E' noto che l'art. 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha statuito che per *"il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, ... è effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi"*.

Nel disciplinare la procedura di recupero in esame, il comma 3, ultimo periodo, dell'art. 24 del DL n. 185 del 2008 ha precisato che *"Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale"*.

Inoltre, il comma 5 dello stesso art. 24 ha affermato che *"Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101"*.

Dall'esame del combinato disposto delle norme sopra richiamate, è possibile dedurre i seguenti capisaldi:

Ø A seguito del divieto disposto dal comma 3, ultimo periodo dell'art. 24 del DL n. 185 del 2008, negli eventuali giudizi instaurati avverso gli avvisi di accertamento previsti dal medesimo art. 24 non trova applicazione l'istituto della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, di cui all'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Di contro, stante il richiamo alle disposizioni del DL n. 59 del 2008, contenuto nel comma 5 del medesimo art. 24 del DL n. 185, è ammessa la sospensione degli atti volti al recupero di aiuti di Stato, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 47-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992. In proposito si osserva che la particolare disciplina in tema di sospensione dell'atto di recupero, prevista dal legislatore all'art. 47-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992, costituisce espressione dei principi comunitari, i quali impongono l'immediata ed effettiva azione di recupero da parte dello Stato **(1)**.

Ø Il divieto di sospensione concerne la sola esecuzione dell'atto impugnato, restando comunque applicabili le disposizioni relative alla sospensione del giudizio, quale ad esempio l'art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Ø Per effetto del comma 5 dell'art. 24 del DL n. 185, nelle eventuali controversie instaurate avverso gli atti di cui al medesimo art. 24 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 del DL n. 59 del 2008. Ne consegue, quindi, una più rapida definizione della trattazione delle controversie in esame, nel rispetto dell'esigenza di dare pronta ed effettiva esecuzione alle decisioni di recupero adottate dall'Esecutivo comunitario. In particolare, si ricorda che: A) nei casi in cui venga concessa la sospensione dell'esecutività degli atti ai sensi dell'art. 47-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992, la definizione nel merito delle relative controversie deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione; B) per le controversie in esame non trova applicazione la sospensione feriale, prevista dal 1° agosto al 15 settembre dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742; C) ai sensi del comma 5 dell'articolo 47-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992, le controversie sono discusse in pubblica udienza; al termine della discussione il Collegio delibera la decisione in camera di consiglio e il Presidente, redatto il dispositivo, ne dà lettura in udienza, a pena di nullità; la sentenza va, quindi, depositata entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo; D) le controversie innanzi alle Commissioni tributarie regionali hanno priorità nella trattazione.

Ø Occorre porre attenzione sulle disposizioni che abbreviano i termini processuali nel giudizio d'appello. Il comma 7 dell'art. 47-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone, infatti, che *"In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1 (atti volti al recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea, n.d.r.), tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà"*. La norma ha dunque dimezzato tutti i termini relativi al secondo grado del giudizio, con la sola esclusione del termine di proposizione dell'appello.

Ø In proposito si osserva che l'art. 2, comma 2 dello stesso DL n. 59 del 2008 ha dettato la disciplina transitoria applicabile *"Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione..."*. A sua volta, l'ultimo periodo dell'art. 2 del DL n. 59 ha previsto che *"Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-bis come introdotto dal comma 1 del presente articolo"*.

Ø Gli effetti più rilevanti della riduzione dei termini del giudizio di appello si producono su quelli di natura perentoria previsti, ad esempio: - per la costituzione in giudizio dell'appellante e per il deposito dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata (artt. 53, comma 2 e 22, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992), ridotti da trenta a quindici giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'appello; - per la proposizione dell'appello incidentale da eseguirsi nell'atto di costituzione in giudizio, senza necessità di previa notifica alla controparte (artt. 54, comma 1 e 23, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992), ridotto da sessanta a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica; - per il reclamo al collegio avverso i decreti presidenziali che dichiarano l'inammissibilità, la sospensione, l'interruzione o l'estinzione del processo (artt. 55, 27 e 28, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992), ridotto da trenta a quindici giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento; - per la costituzione in giudizio del reclamante (artt. 55 e 28, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992), ridotto da quindici a sette giorni, decorrenti dalla data dell'ultima notifica. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile, in tema di proroga di diritto dei termini che scadono in un giorno festivo ovvero di sabato.

NOTE

1) Nell'ordinanza n. 36 del 2009 la Corte costituzionale ha affermato una serie di principi. Il Giudice delle leggi ha rilevato che - per effetto della decisione n. 2003/193/CE del 2002 della Commissione europea e della sentenza del 1° giugno 2006 della Corte di giustizia - sussiste un vero e proprio obbligo per lo Stato italiano *"di procedere al recupero delle somme corrispondenti agli aiuti illegali concessi"*.

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'efficacia retroattiva delle norme in tema di recupero di aiuto di Stato illegale, osservando che:

- *“il prelievo fiscale denunciato dal giudice a quo non viola il principio di capacità contributiva, in quanto costituisce un recupero dell'ammontare dell'esenzione fiscale indebitamente concessa e non è effetto di un'ulteriore imposta ad efficacia retroattiva”;*

- *“data l'inapplicabilità nell'ordinamento interno delle esenzioni fiscali incompatibili con l'ordinamento comunitario - il recupero delle somme corrispondenti ai benefici fiscali indebitamente concessi comporta la sottoposizione ad imposta di redditi che (contrariamente a quanto affermato dal rimettente) all'epoca della loro formazione erano già imponibili, con la conseguenza che tale recupero non lede, ma - al contrario - attua gli evocati principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione”.*

Nella medesima ordinanza n. 36 del 2009 la Corte costituzionale ha altresì precisato che *“l'inapplicabilità delle esenzioni fiscali doveva essere rilevata dagli stessi beneficiari delle agevolazioni, i quali - come sottolineato dalla costante giurisprudenza comunitaria - hanno l'onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria prevista per la concessione degli aiuti di Stato e, in caso di inottemperanza a tale onere, non possono vantare, di regola, alcun legittimo affidamento sugli aiuti incompatibili con l'ordinamento comunitario (ex plurimis: sentenze della Corte di giustizia CE del 22 giugno 2006, in cause riunite C-182/03 e C-217/03; del 15 dicembre 2005, in causa C- 148/04; del 1° aprile 2004, in causa C-99/02P del 7 marzo 2002, in causa C- 310/99; del 20 marzo 1997, in causa C-24/95; nello stesso senso, la sentenza della Corte di cassazione civile n. 4353 del 2003)”.* Ne consegue che secondo la Corte costituzionale non è invocabile, avverso l'attività di recupero, il principio del legittimo affidamento da parte dei beneficiari di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea.

Angelo Buscema

10 Marzo 2009

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l